CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Ex art. 409 c.p.c. e art. 2222 cod. civ.

Tra San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, C.F. 03544490273, in persona del Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, committente

e

La Sig.ra **Manuela Cracco**, nata a Valdagno (VI), il 19/01/1980, e residente in Venezia (VE) – Via Diedo 21 C.F. CRCMNL80A59L551P, collaboratore,

premesso

- che San Servolo srl ha per oggetto sociale la valorizzazione dei beni storico artistici della Città metropolitana di Venezia,
- che la Sig.ra Manuela Cracco, ha maturato una lunga e significativa esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi congressuali;
- che il committente ha la necessità di avvalersi di persone esperte a supporto dello sviluppo del proprio settore congressuale;
- che il collaboratore ha dichiarato di essere in possesso delle conoscenze, dell'esperienza e della preparazione indispensabile a realizzare l'attività di cui il committente ha necessità;
- che le parti si danno atto che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 2 e 52 del Dlgs 81/2015 oltre che degli artt. 409 c.p.c. e 2222 cod. civ.

si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto

Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di occuparsi della ottimizzazione organizzativa dei servizi congressuali erogati dal committente. In particolare, le parti hanno di comune accordo individuato le principali attività così come di seguito elencate:

- Impostazione tecnico logistica della programmazione congressuale
- Sviluppo e implementazione dell'attività di segreteria dell'Ufficio Congressi della società.

2. Coordinamento

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committente, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività congressuale.

Il collaboratore organizzerà in piena autonomia la sua prestazione lavorativa secondo i tempi e nei luoghi che riterrà più opportuni.

Le parti hanno comunque concordato che il collaboratore, nell'esecuzione del contratto, potrà rendere la prestazione anche nei locali del committente avvalendosi delle relative strutture; il collaboratore precisa sin d'ora che potrà essere presente presso la struttura di San Servolo srl per alcune mattine alla settimana, che verranno di volta in volta determinate dallo stesso in piena autonomia.



Il collaboratore sarà comunque libero di organizzare la propria prestazione presso locali, diversi da quelli aziendali, che sono nella sua disponibilità.

3. Attrezzatura

Il collaboratore dichiara che si avvarrà di propria attrezzatura quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, computer, telefono cellulare ed altro materiale necessario per l'esecuzione dell'attività.

4. Durata

L'incarico si intende conferito a tempo determinato per la durata di 3 mesi con inizio dal 07/02/2022 e termine il 30/04/2022, data in cui si presume che il compito affidato al collaboratore sia stato portato a conclusione, esclusa ogni proroga tacita.

Il contratto potrà, tuttavia, essere rinnovato in forma scritta nel caso in cui l'attività oggetto dell'incarico debba essere continuata.

5. Risoluzione e sospensione

Entrambe le parti del presente contratto hanno la facoltà di recedere dal rapporto, anche prima del termine apposto, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r con 30 giorni di preavviso.

6. Obblighi del collaboratore

Il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del committente, nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede. Il collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, purché non incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto e non in concorrenza con l'attività svolta dal committente. Le informazioni relative al committente, in qualunque modo dal collaboratore acquisite, direttamente od indirettamente, per l'esecuzione del presente incarico, non dovranno essere diffuse o, comunque, comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte del committente, salvo tuttavia il caso in cui il collaboratore debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di autorità italiane od estere alle quali non possa essere opposto un motivato rifiuto (nel qual caso dovrà darne apposita comunicazione scritta al committente), ovvero tali informazioni siano già di dominio pubblico, o siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente contratto. Il collaboratore è tenuto a non diffondere o comunicare a terzi notizie, informazioni, apprezzamenti, pareri, circa gli studi effettuati, i programmi e loro organizzazione, nonché altri elementi eventualmente resi disponibili dal committente per lo svolgimento dell'attività qui prevista, è tenuto invece ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini dell'incarico.

7. Corrispettivo

Per l'incarico affidato, al collaboratore sarà corrisposto un compenso complessivo lordo nella misura di euro 2.100,00= da erogarsi in 3 tranche mensili da 700,00 € l'una.

8. Trattamento fiscale contributivo ed assicurativo

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps "Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge 8.8.1995, n. 335". Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, al committente qualunque variazione di tale stato di fatto.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura del committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

Il committente provvederà all'iscrizione del collaboratore all'Inail, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 23.2.2000, n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per

K

un terzo e per due terzi a carico del committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.

9. Tutela salute e sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel solo caso in cui l'opera del collaboratore si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il collaboratore dichiara di aver preso visione.

10. Trattamento dati personali

Il collaboratore conferma di aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003:

— al trattamento dei dati personali di cui il committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli sensibili di cui all'art. 4 della predetta normativa;

— alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

Il committente si impegna ad utilizzare tali dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, con finalità gestionali ed amministrative connesse con il presente contratto.

Il collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 e ss. del decreto.

11. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2222 e ss.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 04/02/2022

Il committente..(..

Il collaboratore

Ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c., sono specificamente approvate le seguenti clausole: (4, 5, 10)

Il committente*

Il collaboratore ...